

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Cassa Padana B.C.C. Società Cooperativa**

Via Garibaldi, 25 – 25024 Leno (BS)

Tel.: 030 9040358/292 - Fax: 030 9068361

Email: organizzazione@cassapadana.it - Sito internet: www.cassapadana.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 52238

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 8340 - cod. ABI 08340

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164205

Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari n. 8340

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

DATI E QUALIFICA SOGGETTO INCARICATO ALL'OFFERTA FUORI SEDE

| | |
|-------------------------------|--|
| _____ | _____ |
| Cognome e nome del proponente | Qualifica |
| _____ | _____ |
| Iscrizione ad Albi o elenchi | N. delibera iscrizione all'Albo/elenco |

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto incaricato all'offerta fuori sede costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO

Il mutuo chirografario comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di tempo concordato con la banca.

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

Il tasso di interesse può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Il mutuo chirografario non è garantito da ipoteca su immobili. La banca può tuttavia richiedere altri tipi di garanzia (ad esempio fideiussione, cambiale).

Se il mutuo è concesso a persone fisiche, può ricorrere una polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente.

Il presente foglio informativo riguarda esclusivamente i mutui non rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori, per i quali il consumatore può comunque richiedere in ogni momento alla Banca informazioni precontrattuali personalizzate; o nell'ambito applicativo del credito immobiliare ai consumatori, per i quali il consumatore può comunque consultare le informazioni generali sul credito immobiliare ai consumatori a disposizione presso le filiali e sul sito internet della Banca.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Rientrano in questa tipologia di mutui:

- i **mutui chirografari** erogati a favore di **micro, piccole e medie imprese e di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (Mid Cap)**. L'importo dell'operazione finanziaria, sommato agli importi di altre operazioni già garantite (ai sensi dell'art.13 del DL 23/2020 e della Comunicazione della Commissione Europea 2020/C91, c.d. "Temporary Framework") non deve superare almeno uno dei seguenti parametri:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario;
- il 25% del fatturato totale del soggetto beneficiario.

I limiti possono essere superati qualora il beneficiario finale dichiarati con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 che:

- l'operazione rientra in un piano di copertura di fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi se PMI, o 12 mesi se Mid Cap;
- i limiti di cui sopra non costituiscono un'adeguata misura del fabbisogno di liquidità in quanto ad es. start up

o ha sostenuto maggiori costi a causa del Covid-19 o ha necessità di riavviare l'attività dopo la sospensione delle attività stabilite dal DPCM del 22.3.2020

In base al "Temporary Framework", se sono rispettati determinati requisiti di carattere oggettivo e soggettivo, la garanzia diretta del Fondo nazionale di Garanzia* arriva al 90% della somma mutuata.

La durata massima non può essere superiore a 72 mesi (con preammortamento facoltativo di 24 mesi)

*Il Fondo Nazionale di Garanzia, ex legge 662/96, è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MCC SPA (Medio Credito Centrale). Il Fondo fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle MICRO PICCOLE E MEDIE imprese economicamente e finanziariamente sane. La garanzia viene prestata dal Fondo sulla base di un sistema di valutazione riferito a dati oggettivi; la sua presenza facilita l'accesso al credito da parte dell'Impresa ma per la Banca rimane un elemento accessorio e pertanto, indipendentemente da ciò, viene effettuata la consueta valutazione del possibile rientro dei capitali prestati.

Finanziamento a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Il contratto può prevedere che la Banca, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente ad eccezione del tasso di interesse.

Solo se il mutuatario non è un consumatore o una micro impresa, il contratto può prevedere la possibilità per la Banca di modificare in via unilaterale anche i tassi di interesse al verificarsi di specifici eventi e condizioni predeterminati nel contratto medesimo.

Rischio revoca della concessione dell'agevolazione

In determinate ipotesi, specificamente indicate nelle "DISPOSIZIONI OPERATIVE" il Gestore – MCC può avviare il procedimento di revoca della concessione dell'agevolazione nei confronti del soggetto beneficiario finale.

In caso di revoca della concessione dell'agevolazione, il soggetto beneficiario finale è tenuto a versare al Fondo di Garanzia un importo pari all'ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) comunicato dal Gestore – MCC con l'ammissione alla garanzia. Il Gestore – MCC provvederà al recupero del suddetto importo, maggiorato delle eventuali sanzioni e degli interessi, secondo le modalità stabilite dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Capitale: € 30.000,00 | Durata del finanziamento (anni): 6 | T.A.E.G.: 13,78% | Importo totale dovuto: € 42.743,00 |
|-----------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------|

Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi dall'imposta sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG) e il costo della Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96.

| | |
|-------------------------------------|---|
| Importo massimo finanziabile | - |
| Durata | Minima: - Massima: 6 anni (con preammortamento facoltativo di 24 mesi) |
| Modalità di calcolo degli interessi | Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno commerciale (360 giorni). |

TASSI

| | |
|------------------------------------|--|
| Tasso interesse nominale annuo | 10,95% |
| Tasso di interesse preammortamento | 10,95% |
| Tasso di mora | Tasso contrattuale in vigore al momento della mora + 1,5 punti percentuali |

SPESE

Spese per la stipula del contratto

| | |
|--|--|
| Rinuncia mutuo (tali spese sono dovute qualora il mutuo non venga perfezionato a seguito di rinuncia del cliente o siano decorsi 6 mesi dalla delibera di concessione) | 20% Minimo: € 50,00 Massimo: € 250,00 (percentuale calcolata sulle spese d'istruttoria/gestione pratica) |
| Istruttoria | fino a € 8.000,00: € 200,00 |
| | fino a € 15.000,00: € 300,00 |
| | fino a € 35.000,00: € 550,00 |
| | fino a € 75.000,00: € 650,00 |

| | |
|--|---|
| | fino a € 125.000,00: € 1.000,00 fino a € 190.000,00: 1,5% oltre: 2% percentuali calcolate sull'importo accordato |
| Commissioni per analisi pre-fattibilità MCC | € 100,00 |
| Commissioni di gestione pratica MCC | € 600,00 |
| Costo della Garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia PMI L. 662/96 | 3% dell'importo garantito per le operazioni di consolidamento passività a breve termine; sino ad un massimo dell'1% dell'importo garantito per le altre operazioni. |
| Spese per la gestione del rapporto | |
| Incasso rata - con addebito automatico in conto corrente | € 5,00 |
| Incasso rata - con pagamento per cassa | € 7,00 |
| Invio comunicazioni | |
| Accollo mutuo | € 250,00 |
| Rinegoziazione (senza atto integrativo) | € 100,00 |
| Rinegoziazione (con atto integrativo) | 0,15% Minimo: € 150,00 (percentuale calcolata sul debito residuo) |
| Ricerca e ristampa di estratti conto, documenti contabili e singole operazioni | Si veda il foglio informativo relativo al servizio di rilascio di copia della documentazione. |
| Avviso scadenza rata, oltre rimborso spese postali | € 1,03 |
| Rilascio certificazione interessi passivi | € 2,50 |
| Decurtazione mutuo | 3% calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato. |
| Estinzione anticipata ** | 3% calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato. |

** Al cliente non verranno applicate spese per estinzione anticipata qualora il finanziamento stipulato o accollato sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale, ciò ai sensi dell'art. 7 della L. 40 del 02/04/2007, fatti salvi i limiti di cui all'Accordo ABI Consumatori, siglato in data 2 maggio 2007.

PIANO DI AMMORTAMENTO

| | |
|--------------------------------|---|
| Tipo di ammortamento | FRANCESE A RATE COST. POSTIC. |
| Periodicità delle rate | MENSILE TRIMESTRALE SEMESTRALE ANNUALE |
| Modalità pagamento interessi | INTERESSI POSTICIPATI |
| Tipo di calendario | GIORNI COMMERCIALI / 360 |
| Base di calcolo interessi mora | Importo rata |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al Documento di Sintesi.

SERVIZI ACCESSORI

| | |
|---|--|
| Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, invalidità o disoccupazione del cliente. L'eventuale polizza può essere sottoscritta presso qualsiasi compagnia emittente. La Banca offre soluzioni assicurative le quali tuttavia non sono vincolanti per ottenere il finanziamento, né per ottenerlo a condizioni agevolate. | Facoltativa. A seconda della polizza e dell'assicuratore scelto, a carico del mutuatario. |
|---|--|

Polizze assicurative associate al finanziamento

Il Cliente ha la facoltà di recedere entro 60 giorni dalla sottoscrizione di qualunque tipo di polizza connessa al finanziamento, sia essa facoltativa oppure obbligatoria per ottenere il credito o ottenerlo a determinate condizioni. Nel caso in cui il Cliente eserciti il recesso su una polizza obbligatoria, dovrà provvedere a sostituire la polizza con una analoga alternativa, reperita autonomamente sul mercato e avente i requisiti minimi richiesti.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo, il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

| | |
|--|---|
| Imposta sostitutiva (sui mutui di durata superiore a 18 mesi) | 0,25% della somma erogata per tutti i casi, ad eccezione di quelli sotto indicati. 2% della somma erogata per i mutui richiesti da persone fisiche e destinati all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla primacasa. |
| Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi non regolati in conto corrente) | € 16,00 |
| Imposta di bollo sulle eventuali cambiali in garanzia | 0,1 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi). 11 per mille dell'importo della cambiale (per finanziamenti di durata pari o inferiore a 18 mesi). |
| Competenze Cooperativa (se applicabile) | Secondo Tariffario Società Cooperativa. |
| Comm.ni Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare srl (se applicabile) | Secondo Tariffario Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare. |

TEMPI DI EROGAZIONE

| | |
|----------------------------|--|
| Durata dell'istruttoria | entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa. |
| Disponibilità dell'importo | appena dopo la stipula del contratto e il perfezionamento delle eventuali garanzie rilasciate. |

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può esercitare in ogni momento, senza alcun onere né spesa né penale, il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo:

- se il mutuo è concesso a persone fisiche per acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale;
- se l'estinzione anticipata totale avviene nell'ambito di un'operazione di portabilità.

In tutte le altre ipotesi, il mutuatario può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, corrispondendo un compenso percentuale sul debito residuo, non superiore al **3%** calcolato sul capitale anticipatamente rimborsato, in caso di mutuo a tasso fisso.

L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo e degli interessi maturati sino a quel momento.

Risoluzione del contratto e decadenza dal beneficio del termine

In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l'immediato pagamento di quanto dovutole.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un altro finanziatore, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La Banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di quanto dovutole a seguito del recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

CASSA PADANA BCC SC

Ufficio Reclami

Via Garibaldi n. 25 CAP 25024

e-mail: reclami@cassapadana.it

pec: reclami@postacert.cassapadana.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

| | |
|---|---|
| Accollo | Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. |
| Imposta sostitutiva | Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, ad eccezione dei mutui richiesti da persone fisiche e destinati all'acquisto/costruzione/ristrutturazione di immobili ad uso abitativo diversi dalla prima casa, per i quali l'imposta sostitutiva è pari al 2% della somma erogata. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. |
| Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| Piano di ammortamento "francese" | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
| Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. |
| Rinegoziazione | Accordo con cui si modificano alcune clausole rispetto a quanto previsto nel contratto originario quali, ad esempio, tasso di interesse o durata del finanziamento oppure si concorda una sospensione totale o parziale del pagamento delle rate del mutuo. |
| Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
| Tasso annuo effettivo globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata comprensiva di quota capitale. |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
| Tasso effettivo globale medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui oggetto del foglio informativo, aumentarlo di un quarto, aggiungere 4 punti percentuali, verificare che la differenza tra il tasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a 8 punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la differenza con il TEGM non superi gli 8 punti) e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore. |
| Tasso Massimo (cap) | Tasso massimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente (se previsto). |
| Tasso Minimo (floor) | Detto anche "tasso pavimento", ovvero il tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente. |